

Procedure e criteri di nomina dei giudici onorari aggregati

(Circolare n. P-98-24192 dell'11.12.1998- Deliberazione del 10 dicembre 1998)

"Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276, il Ministro di grazia e giustizia vorrà provvedere alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'avviso relativo a tutti i posti disponibili per la nomina dei giudici onorari aggregati, come da prospetto allegato, con riserva di variazioni in aumento a seguito di eventuali revoche o rinunce da parte di giudici onorari aggregati già nominati con il precedente concorso
(¹);

I Presidenti delle Corti di appello provvederanno ad effettuare l'invito indicato dall'art. 3, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n.276 con estrema sollecitudine, curandone la diffusione anche ai dirigenti degli uffici giudiziari del distretto;

La domanda presentata secondo le modalità e nel rispetto della preclusione indicata dall'art. 3, comma 4, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e succ. mod., relativa al divieto di presentare domande per più distretti di Corte di appello, dovrà contenere:

- a. la dichiarazione della insussistenza di impedimenti alla nomina e l'indicazione delle sedi nel numero massimo di tre come indicato dall'art. 3, comma 5, della legge 22 luglio 1997, n. 276;**
- b. il curriculum dettagliato dell'attività professionale svolta;**
- c. la dichiarazione del possesso dei requisiti elencati nell'art. 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, con sottoscrizione autentica ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero effettuata in presenza del dipendente addetto con le modalità previste dal comma 11, dell'art.3 della legge 15 maggio 1997, n. 127;**
- d. l'indicazione, per le persone che rivestono o hanno rivestito gli incarichi indicati dall'art. 9, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276, degli incarichi ricoperti e dell'autorità giudiziaria o amministrativa che ha effettuato la nomina e, in caso di rimozione dall'incarico, delle ragioni di tale provvedimento;**
- e. il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come previsto dall'art. 3, comma 5, della legge 22 luglio 1997 n. 276 e succ. mod..**

La domanda, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, della legge 22 luglio 1997, n. 276 e succ. modif. dovrà essere corredata dai documenti ovvero dalle autocertificazioni comprovanti:

- a. l'appartenenza alle categorie indicate dall'art. 1, comma 2, ai punti a, b, c, e c/bis, della legge 22 luglio 1997, n. 276 e succ. modif.;**
- b. il possesso per gli avvocati del requisito ulteriore di avere patrocinato, anche quali iscritti negli albi speciali, cause civili negli ultimi 15 anni e la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276 e succ. modif., in particolare di avere maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento di anzianità o vecchiaia, ovvero, nel caso di cancellazione dall'albo, maturarlo nei quindici anni successivi alla data di effettivo inizio di attività delle sezioni stralcio;**

¹Questa previsione appare necessaria a seguito del consistente numero di revoche e rinunce all'incarico da parte di giudici onorari aggregati già nominati con il precedente concorso.

c. il possesso dei titoli di preferenza per la nomina previsti dall'art. 2, commi 4 e 5, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e succ. modif., completi delle indicazioni idonee a verificare il periodo di durata dell'esercizio dell'attività professionale e dell'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie;

d. il possesso dell'idoneità fisica e psichica dell'interessato per la nomina a giudice onorario aggregato attestata mediante certificato medico, rilasciato dall'Azienda sanitaria competente per territorio o da un medico militare;

e. il possesso della laurea in giurisprudenza mediante la produzione del diploma originale di laurea, ovvero da copia autentica di esso, o, in assenza, da certificato sostitutivo;

f. l'insussistenza delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 5 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e succ. modif..

Quanto ai notai, anche se in pensione, la domanda deve essere presentata al Consiglio notarile territorialmente competente in riferimento al luogo dell'ultima iscrizione; il Consiglio notarile provvederà a trasmetterla con il proprio parere al Presidente della Corte di appello ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e succ. modif.

I Consigli giudiziari acquisiranno d'ufficio, in forza dell'art. 18, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i sottoindicati documenti:

- a. estratto dell'atto di nascita,
- b. certificato di cittadinanza,
- c. certificato del casellario giudiziale,
- d. certificato dei carichi pendenti rilasciato dal competente ufficio di Procura della Repubblica dove è compreso il comune di residenza,
- e. certificato di godimento dei diritti civili,
- f. certificato di godimento dei diritti politici,
- g. il parere del Consiglio dell'Ordine forense a cui appartiene e dei Consigli dell'Ordine a cui è appartenuto negli ultimi cinque anni l'aspirante esercente la professione forense,
- h. il parere del Consiglio notarile a cui appartiene o è appartenuto, in riferimento al luogo dell'ultima iscrizione, l'aspirante notaio.

Sarà cura dei Consigli giudiziari assumere tramite il Prefetto e con riferimento ad un numero di nominativi di aspiranti, secondo l'ordine di graduatoria, doppio della rosa di nomi da proporre (rosa che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge 22.7.1997, n. 276, e succ. modif., è pari al triplo dei posti assegnati a ciascun ufficio giudiziario), informazioni sull'inesistenza di cause ostative alla nomina, nonché di fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia.

Inoltre i Consigli giudiziari richiederanno, inoltre, ai Presidenti dei tribunali e ai Consigli dell'ordine degli avvocati tutte le informazioni utili al fine di valutare eventuali situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità, secondo il regime richiamato dall'art. 5 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e succ. modif..

I Consigli giudiziari potranno altresì richiedere ai Presidenti dei tribunali o ad altre autorità tutte le informazioni utili al compimento dell'attività istruttoria, anche con riferimento a quanto previsto al punto 12, lett. a.

Decorso il termine di quaranta giorni fissato dall'art. 3, comma 4, della legge 22 luglio 1997, n. 276, i Presidenti delle Corti di appello, effettuata la trasmissione di cui al successivo

comma 6, convocheranno con urgenza i Consigli giudiziari, integrati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276.

I Consigli giudiziari, acquisito il parere del Consiglio dell'Ordine forense o del Consiglio notarile competente previsti dall'art. 3, commi 2 e 4, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e succ, modif., formuleranno le proposte, motivando in particolare:

a. sul possesso da parte dei candidati dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'art. 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, così come modificato dal D.L. 21.9.1998, n. 328, convertito dalla L. 19.11.1998, n. 399;

b. sull'inesistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità e di altre cause ostative e di fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

c. sull'idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente, per indipendenza, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario, nonché a soddisfare in modo adeguato, per garanzia di assiduità e di impegno, le esigenze del servizio;

d. sulle ragioni che impediscono la nomina secondo quanto previsto nel successivo punto 12.

Non dovranno essere proposte per la nomina:

a. le persone che, per ragioni deontologiche, siano state rimosse dall'incarico di magistrato onorario, i magistrati ordinari o gli avvocati dello Stato destituiti dall'incarico, nonché le persone che, per ragioni deontologiche, siano state rimosse da uno degli incarichi giudiziari indicati nell'art.9, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276;

b. le persone che svolgano funzioni di magistrato onorario, a meno che nella domanda si impegnino a presentare istanza di dimissioni entro e non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina. In mancanza di detta istanza, la nomina sarà revocata.

Per la nomina a giudice onorario aggregato nel circondario di Bolzano si osservano anche le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, relative, tra l'altro, al requisito della conoscenza della lingua italiana e tedesca per la copertura di posti per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea (attestato 2/a in corso di validità).

I Consigli giudiziari formuleranno le proposte motivate di nomina in conformità alle indicazioni contenute nell'art. 3, comma 6, della legge 22 luglio 1997, n. 276.

La graduatoria prevista dall'art. 3, comma 6, della legge citata dovrà essere formata avuto riguardo ai titoli di preferenza elencati nell'art. 2, commi 4 e 5, della legge 22 luglio 1997, n. 276 e succ, modif.; in particolare, costituisce titolo di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, ovvero l'iscrizione negli albi speciali, e l'esercizio di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie. Ad ulteriore specificazione, si precisa che, in ipotesi di parità conseguente all'applicazione dei titoli di preferenza indicati dalla legge, sarà prescelto l'aspirante che vanti l'ulteriore titolo costituito dal voto di laurea più alto e, in caso di perdurante parità, colui il quale vanti la maggiore anzianità anagrafica.

I Presidenti delle Corti di appello trasmetteranno - entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al punto 10 della presente circolare -, al Consiglio superiore della magistratura le proposte di nomina, unitamente alle domande degli interessati, ai documenti prodotti e a quelli acquisiti d'ufficio, nonché alle informazioni assunte, in originale e in copia fotostatica ad uso ufficio.

I dirigenti di cancelleria e/o funzionari direttivi, addetti per ciascuna Corte di appello ai servizi riguardanti la magistratura onoraria presso i competenti Consigli giudiziari, attesteranno per le istanze e le proposte la regolare allegazione della documentazione richiesta. Delle pratiche per le quali la documentazione è irregolare o carente sarà formato un elenco che dovrà contenere per ciascuna pratica l'indicazione specifica dell'irregolarità riscontrata.

Il Consiglio superiore della magistratura provvederà a comunicare il provvedimento di nomina agli organi competenti ad effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e succ. modif..

Tali adempimenti dovranno essere effettuati entro e non oltre la data di immissione in possesso dell'ufficio".